



PROTOCOLLO N. 794 DEL 17/03/2020

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, dispone all'articolo 1, tra l'altro, che *"1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"* e individua, al successivo articolo 2, le misure che, tra le altre, possono essere adottate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020, sono state adottate *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, per il contenimento del rischio del contagio, sia mediante misure specifiche riguardanti le Regioni e Province a più elevata diffusività epidemiologica, che mediante misure generali applicabili all'intero territorio nazionale;
- con DPCM 9 marzo 2020 (*"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*), le misure straordinarie previste dal DPCM 8 marzo 2020 per i territori regionali e provinciali esposti a maggiore rischio epidemiologico sono state estese all'intero territorio nazionale;

RILEVATO

- che la Direttiva n. 1 del 25.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2020, recante *"Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 6"*, al fine di contemperare l'interesse della salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, privilegia il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa e promuove il potenziamento del lavoro agile con modalità semplificate e temporanee di accesso;
- il menzionato DPCM 8 marzo 2020, con disposizione oggi applicabile all'intero territorio nazionale, dispone che *"r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro"*;

VISTO

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", il quale all'art. 1, comma 6, prevede che *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

CONSIDERATO CHE:

- nell'attuale e transitorio stato emergenziale e ai fini dell'attuazione delle misure utili al contenimento dei rischi di diffusività epidemiologica, è necessario assumere immediatamente, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, per la limitazione della movimentazione delle persone eccedente la stretta necessità, e per la maggiore sicurezza dei dipendenti, ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19, assicurando contestualmente la continuità dei servizi prestati dai dipendenti dell'amministrazione comunale, anche in modalità agile;
- si palesa altresì l'urgenza di attivare ogni utile misura volta alla riduzione dei rischi diffusivi dell'emergenza epidemiologica anche tra i dipendenti in servizio presso il Comune di Agropoli;

RITENUTO:

- di dover adottare misure precauzionali volte a contenere e prevenire il rischio di contagio e di diffusione del virus, risultando integrate condizioni di eccezionalità e urgente necessità a tutela della sanità pubblica, anche incentivando lo svolgimento della prestazione lavorativa a domicilio da parte del personale in servizio presso il Comune di Agropoli, nelle more dell'adozione di apposita disciplina delle modalità di lavoro agile ai sensi della normativa vigente;
- di dover a tal fine, in considerazione del particolare momento di emergenza e tenuto conto delle ulteriori misure di prevenzione del rischio epidemiologico previste dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020, nonché dei tempi tecnici occorrenti per l'attuazione dello *smart working* da parte di questo Ente, formulare indirizzo al Segretario Generale ed ai Responsabili di Area affinché promuovano, qualora possibile, la fruizione da parte dei dipendenti di congedi ordinari e di ferie pregresse, anche al di fuori di piani di programmazione, per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria e venga autorizzata la prestazione dell'attività lavorativa presso il proprio domicilio da parte del personale dipendente, ove in possesso di strumentazione informatica idonea e compatibilmente con la possibilità di espletamento a distanza delle attività di competenza, con obbligo del responsabile del controllo sulle attività espletate e dei relativi risultati e salva la revocabilità immediata della misura, in caso di accertate elusioni o per esigenze d'ufficio;
- di dover precisare che andrà in ogni caso garantita la presenza fisica nella sede di lavoro per il presidio:
 - a. delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;
 - b. delle attività indifferibili da rendere in presenza, quali quelle non espletabili al di fuori della sede di lavoro, nei limiti strettamente necessari;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 1 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 6;
- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 12 marzo 2020, recante "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";
- lo Statuto comunale;

ORDINA


per i motivi espressi in narrativa, costituenti parte integrante del presente provvedimento,

1. di invitare i Responsabili di Area dell'Ente a promuovere, qualora possibile, la fruizione da parte dei dipendenti di congedi ordinari e di ferie, anche al di fuori di piani di programmazione, per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria;
2. di formulare indirizzo al Segretario Generale ed ai Responsabili di Area dell'Ente affinché, per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria e nelle more dell'adozione di apposita disciplina delle modalità di lavoro agile ai sensi della normativa vigente, venga autorizzata la prestazione dell'attività lavorativa presso il proprio domicilio da parte del personale dipendente, ove in possesso di strumentazione informatica idonea e compatibilmente con la possibilità di espletamento a distanza delle attività di competenza, con obbligo del responsabile del controllo sulle attività espletate e dei relativi risultati e salva la revocabilità immediata della misura, in caso di accertate elusioni o per esigenze d'ufficio;
3. di precisare che andrà in ogni caso garantita la presenza fisica nella sede di lavoro per il presidio delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e delle attività indifferibili da rendere in presenza, quali quelle non espletabili al di fuori della sede di lavoro, nei limiti strettamente necessari, di cui all'ALLEGATO A) alla presente;
4. le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia immediata e fino al 3 APRILE 2020, fatte salve eventuali proroghe, ove necessario;
5. il presente provvedimento è trasmesso al Segretario Generale e ai Responsabili delle Aree di Posizione Organizzativa, nonché a tutti gli uffici e servizi comunali, per gli adempimenti di competenza, ed è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Agropoli.

AGROPOLI, 17 MARZO 2020

IL SINDACO

Adamo Coppola



Servizi pubblici essenziali (SPE) e/o indispensabili (SPI)	Attività indifferibili da rendere in presenza
Servizi connessi agli organi istituzionali	Attività di supporto agli organi istituzionali, quando questo renda necessaria la presenza presso gli uffici comunali o altre sedi istituzionali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto (es. videoconferenza).
Servizi di amministrazione generale (SPE/SPI)	<p>Attività relative allo sviluppo dei procedimenti amministrativi (compresa la produzione di atti amministrativi):</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedimenti non sia possibile sospendere i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative allo svolgimento di procedure di gara;</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative alla gestione dei pagamenti:</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative alla riscossione dei tributi:</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non possibile prorogarli per l'Amministrazione in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative ad obblighi prescritti da norme incidenti sull'attività dell'Amministrazione (es. obblighi in materia di contabilità, trasparenza, obblighi verso autorità ecc.):</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante</p>

	<p>attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non siano prorogati dagli stessi soggetti riceventi in conseguenza della situazione di emergenza.</p>
Servizi del personale (SPE)	Attività relative all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge, quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto.
Servizi di anagrafe e di stato civile (SPE/SPI)	Attività di raccolta delle registrazioni di nascita e di morte (anche mediante reperibilità).
Servizio elettorale (SPE/SPI)	Attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti.
Servizio statistico (SPI)	Attività relative ad acquisizione obbligatoria di dati, quando non possibile mediante forma di contatto in remoto con gli interessati.
Servizi connessi con la giustizia (SPI)	Attività relative alla vigilanza e alla custodia di strutture assegnate in dotazione al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Lavori e opere (SPI)	<p>Attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri attivi per la realizzazione di opere/lavori indifferibili, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente dell'appaltatore.</p> <p>Attività di controllo e di vigilanza dei cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).</p>
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Edilizia e urbanistica (SPI)	Attività di controllo sull'esecuzione di lavori in corso, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente del soggetto esecutore dei lavori.
Servizi di polizia locale/municipale (SPE/SPI)	<p>Attività da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:</p> <p>a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;</p>

	<p>b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;</p> <p>c. attività di pronto intervento;</p> <p>d. attività della centrale operativa;</p> <p>e. vigilanza casa municipale;</p> <p>f. assistenza al servizio di cui al n.8, in caso di sgombero della neve.</p>
Servizi di polizia amministrativa (SPI)	Attività di controllo da assicurare con un nucleo di personale adeguato finalizzate a garantire il corretto esercizio delle attività per le quali questo è possibile in base al d.P.C.M. 11 marzo 2020.
Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica (SPI/SPE)	Attività relative all'emergenza Covid-19 e ad altre emergenze da presidiare con personale in reperibilità.
Servizi di istruzione primaria e secondaria / Servizi educativi (SPI/SPE)	Attività amministrative connesse ai servizi educativi, quando non realizzabili mediante modalità di lavoro agile in quanto comportanti utilizzo di mezzi e dotazioni disponibili solo presso la sede di lavoro.
Servizi necroscopici e cimiteriali (SPE/SPI)	Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme.
Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile (SPI/SPE)	Fornitura di acqua, da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste.
Servizi di fognatura e di depurazione (SPE/SPI)	Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente della rete idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
Servizi di nettezza urbana (SPI/SPE)	Attività parziali relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. spazzamento), con ridotto numero di personale e entro gli standard minimi previsti per il servizio.
Servizi di viabilità (SPI)	Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
Servizi di illuminazione pubblica (SPI/SPE)	Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente rete di illuminazione pubblica, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
Igiene e sanità pubblica (SPE)	Attività relative ad emergenze sanitarie, comportanti interventi diretti di personale, per accertamenti, verifiche e attività specifiche.
Servizi Assistenziali (SPE)	Servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale
Servizi delle farmacie comunali (SPE)	Attività relative ai servizi di farmacia comunale.
Servizi culturali/relativi ai beni culturali (SPE)	Attività di vigilanza e di custodia dei beni

	culturali, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).
--	---

